



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"Serafino Amabile Guastella"

Corso Europa n. 1 - 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./Fax: 922021 - 922442 - e-mail: rgic80600g@istruzione.it

Sito web: www.istitutoguastellachiamonte.it - C. M.: RGIC80600G - C. F.: 9202072088

Prot. n° 3000/A22c

Chiamonte Gulfi, 03/08/2015

Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di miglioramento delle condizioni termo-acustiche dell'edificio scolastico, plesso scuola elementare San Giuseppe, via San Giuseppe appartenente all'I.C. "S.A. Gustella" di Chiamonte Gulfi in relazione alla sicurezza, accessibilità ed attrattività dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" CIG: 6246408AF0

**Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Scifo Giorgio.
Aggiudicazione definitiva alla ditta Divita Paolo.**

Il Dirigente Scolastico in qualità di R.U.P

PREMESSO che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

PREMESSO che, l'Autorità di Gestione, con nota **prot. n. 1845 del 14/02/2012**, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a **€ 349.704,54**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivi

C-1-FESR-2010-7161 Interventi per il risparmio energetico - cup H48G10001590007;

C-2-FESR-2010-4354 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici - cup H48G10001580007;

C-4-FESR-2010-5240 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici - cup H48G10001570007;

PREMESSO che il suddetto progetto esecutivo, articolato come specificato al punto precedente, è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 100 del 06/05/2015;

CONSIDERATO che la validazione del progetto esecutivo è stata effettuata in data **06/05/2015 prot. n. 1982/A22c** dal Dott. Giovanni Giaquinta nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il Tecnico Ingegnere Rosario Tumino Supporto al RUP, dirigente dell'U.T.C. del Comune di Chiaramonte Gulfi, i progettisti R.T.P. Arch. Mezzasalma Rosario, Ing. Salvatore Senia, Geol. Fausto Senia e collaboratore alla progettazione il professionista laureato con anzianità di abilitazione inferiore ai cinque anni l'Ing. Gianfilippo Piccione, relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali di via San Giuseppe in Chiramonte Gulfi:

C-1-FESR-2010-7161 codice cup **H48G10001590007**

C-2-FESR-2010-4354 codice cup **H48G10001580007**

C-4-FESR-2010-5240 codice cup **H48G10001570007**

VISTA la propria determina prot. n. 1998/A22c del 07/05/2015 con la quale si dispone di affidare l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione dell'edificio scolastico di via San Giuseppe – PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il bando di gara prot. n. 2396/A22c del 29/05/2015 e i suoi allegati;

VISTI i verbali del seggio di gara n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n° 2863/A22c del 03/07/2015 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria, dando contestuale avviso a tutti i partecipanti mediante pubblicazione di tale atto sul sito web dell'Istituto www.istitutoguastellachiamonte.it e sul sito dell'ente locale www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it;

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n° 2922/A22c del 14/07/2015 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, dando contestuale avviso a tutti i partecipanti mediante pec e mediante pubblicazione di tale atto sul sito web dell'Istituto www.istitutoguastellachiamonte.it e sul sito dell'ente locale www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it;

VISTA l'istanza di accesso agli atti del 06/07/2015, ns prot. n. 2875/A22c (alla quale si è dato puntuale riscontro) della ditta Divita Paolo srl Unip – Viale dei Platani, 33/A - Ragusa;

VISTA l'informativa dell'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243 bis del D. LGS n. 163/2006 presentata dalla ditta Divita Paolo srl Unip in data 15/07/2015 per violazione dell'art. 26 comma 6 del d.lgs n. 8 del 2008, dell'art 86 comma 3 bis e dell'art. 87 comma 4 del codice dei contratti (mancata indicazione, nell'offerta economica, dei costi interni per la sicurezza del lavoro);

CONSIDERATO che a seguito di tale informativa è stata approfondita la problematica emersa, in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto;

CONSIDERATO che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali rinvenuti in materia: sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 20/03/2015; parere dell'Anac n. 44 del 08/04/2015, sentenza del C.G.A. della regione Sicilia n. 564 del 17/07/2015...;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 11 del d.lgs 163/2006 prevede che anche dopo l'aggiudicazione definitiva, la P.A. non perde il potere di ritirare o revocare atti, conservando la prerogativa dell'annullamento anche del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale del corretto andamento e del buon agire amministrativo che impegna la stessa P.A. ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire;

VISTO l'art. 21 nonies della L. 241/90;

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

RITENUTO che nel caso in esame è prevalente l'interesse dell'Istituzione scolastica a rimuovere i vizi emersi nel corso dello svolgimento della procedura;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo aver effettuato tutte le verifiche del possesso dei requisiti, da parte della ditta aggiudicataria, in ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che:

In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell'art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice e all'orientamento giurisprudenziale è recentemente intervenuta **l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015** la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che **l'obbligo** di procedere alla previa indicazione **dei costi di sicurezza aziendali**, pur se non dettato *expressis verbis* dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un'interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice.

Così si è espressa l'A.P. del Consiglio di Stato "...Per quanto considerato, a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella stessa Costituzione (... "la prioritaria finalità della tutela della sicurezza del lavoro, che ha fondamento costituzionale negli artt. 1, 2 e 4 e, specificamente, negli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione", ...) si deve allora fare capo ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata, unica idonea a ricomporre le incongruenze rilevate, che porta a ritenere l'obbligo dei concorrenti di presentare i costi interni per la sicurezza del lavoro anche nelle offerte relative agli appalti di lavori, ricostruendosi il quadro normativo, in sintesi, nel modo seguente:

a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell'anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l'idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell'offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata;

b) la *ratio* del puntuale richiamo, nell'art. 87, comma 4, secondo periodo del Codice, della specifica indicazione dei costi per la sicurezza per le offerte negli appalti di servizi e forniture appare individuabile, in questo quadro, in relazione alla particolare tipologia delle prestazioni richieste per questi appalti rispetto a quelli per lavori e alla rilevanza di ciò nella fase della valutazione dell'anomalia (cui la norma è espressamente riferita); il contenuto delle prestazioni di servizi e forniture può infatti essere tale da non comportare necessariamente livelli di rischio pari a quelli dei lavori, rilevando l'esigenza sottesa alla norma in esame, pur ferma la tutela della sicurezza del lavoro, di particolarmente correlare alla entità e caratteristiche di tali prestazioni la giustificazione dei relativi, specifici costi in sede di offerta e di verifica dell'anomalia.

Da quanto sopra consegue che, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di <<*mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice*>> idoneo a determinare <<*incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta*>> per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella *lex specialis*, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale".

L'Adunanza Plenaria afferma pertanto il seguente **principio di diritto**: "**Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara**".

Infine, "**Ordina che la suddetta sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa**".

Anche l'ANAC col parere n. 44 dell'08/04/2015 recependo la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato **ritiene, legittima l'esclusione del concorrente che abbia presentato la propria offerta economica priva dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali**.

Anche il C.G.A. della regione Sicilia, che nello scorso mese di marzo (sentenza n. 305/2015) si era espresso in senso opposto, con la sentenza n. 564 del 17/07/2015 **si allinea al principio di diritto sancito dalla sentenza n. 3/2015 dell'A.P. del Consiglio di Stato.**

RITENUTO, pertanto, che la mancata indicazione, nell'offerta economica, dei costi interni per la sicurezza del lavoro costituisce violazione delle norme imperative sopra citate;

RILEVATO che il contratto ad oggi non è stato stipulato;


CONSIDERATO che è interesse di questa S.A. operare in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, e che dunque è opportuno procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva e di provvedere altresì alla contestuale esclusione dalla procedura di gara la ditta Scifo Giorgio per la mancata indicazione, nell'offerta economica, dei costi interni per la sicurezza del lavoro;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di annullare il verbale di gara del 01/07/2015 nella parte in cui ammette l'impresa Scifo Giorgio;
- di annullare il verbale di gara del 03/05/2015 nella parte in cui si procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Scifo Giorgio;
- di annullare il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 2922/A22c del 14/07/2015;
- di aggiudicare in via definitiva la gara per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 118.538,56 (Euro centodiciottomilacinquecentotrentotto/56 - oneri interni di sicurezza € 2.500,00) oltre IVA e oneri sicurezza e oneri della manodopera, alla **Ditta Divita Paolo** srl Unip Viale dei Platani, 33 - 97100 Ragusa - con un ribasso del 38,255% sull'importo posto a base d'asta di € 191.980,82 (centonovantunomilanovecentottanta/82 euro) soggetto a ribasso, oltre a euro 40.413,47 (Quarantamilaquattrocentotredici/47 euro) per oneri della manodopera e euro 11.701,10 (Undicimilasettecentouno/10 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- di dare atto che il secondo classificato, alla luce di quanto sopra, è la ditta Area Iblea srl -via Volga n. 71 - 97010 Pedalino fraz. di Comiso, con un ribasso del 38,255% (oneri interni di sicurezza € 2.300,00).
- di pubblicare copia della presente determinazione agli albi e nei siti web dell'Istituto Scolastico e dell'ente locale;
- di demandare al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei successivi atti;
- di dare comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori a tutti coloro che abbiano effettuato offerta per la gara oggetto del presente atto;
- di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico/RUP
(Giovanni Giaquinta)



Destinatari:

Albo

Sito web

Albo e sito del comune di Chiaramonte Gulfi

Atti FESR

Atti scuola

Ditte